

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio comunale n. 13 in data 06.05.2020 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022.. ed il bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 102 del 5.11.2020 è stato approvato il PEG 2020;

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Vista la propria precedente deliberazione n.29 del 09.04.2020, con la quale si è provveduto all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 ed alla modifica della dotazione organica;

Constatato che al punto 3 della suddetta delibera si dava atto che la programmazione triennale del fabbisogno nel periodo suddetto avrebbe potuto subire delle modifiche alla luce del nuovo sistema di calcolo delle facoltà assunzionali introdotto dall'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, da attuarsi con l'emanazione di apposito D.M.;

Constatato che in data 17.03.20, è stato emanato il D.M. ad oggetto: "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" che ha profondamente modificato la disciplina dei limiti alla spesa di personale per le amministrazioni regionali e comunali. Infatti dispone che, a decorrere dal 20 aprile c.a., queste ultime possano effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore al valore soglia, differenziato per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e la media *delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati* rispetto a quello in cui vengono previste le assunzioni, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata e al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Con l'introduzione di tale disciplina, non si fissa quindi più un tetto alla complessiva spesa del personale, **bensì un tetto alla spesa per le assunzioni**. Si supera dunque il concetto di un tetto alla spesa per assunzioni tendenzialmente fisso, perché il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, fa sì che incrementi delle entrate o riduzioni del fondo crediti di dubbia esigibilità dei comuni possano portare anche ad una crescita tendenziale del totale delle spese di personale.

La norma consente di fatto a regioni ed enti locali virtuosi di effettuare potenzialmente un numero di assunzioni anche superiore al 100% del turnover. nonché determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Vista la delibera di G.C. n. 45 del 10.06.2020, con la quale a seguito dell'emanazione del suddetto decreto ministeriale si è provveduto a rettificare ed integrare la precedente delibera di G.C. n.29 del 09.04.2020

Vista relazione del responsabile dell'area finanziaria allegata al presente atto "Alleg. A" con la quale è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2020, ai sensi del D.M.

17 marzo 2020 ;

Constatato che occorre apportare delle modifiche sia alla dotazione organica che alla suddetta programmazione;

Dato atto che è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio anno 2019 e pertanto il responsabile dell'Area Finanziaria ha provveduto a ricalcolare, come da alleg. "A" al presente atto, la spesa potenziale massima per il personale relativamente all'anno 2020 ai sensi del D.M. 17 marzo 2020;

Dato atto che dalla relazione redatta dal responsabile dell'area finanziaria si evince che il Comune di Pianella si colloca al di sotto del valore soglia di cui all'art. 4 comma 1 del citato D.M. e pertanto, per il corrente anno il limite di incremento di spesa per personale rispetto al valore indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del D.M. 17.03.20 ;

Ribadito che, come precisato all'art. 6 del D.M. 17.03.20, in questione, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che si liberano in applicazione della nuova disciplina, la maggiore spesa per assunzione derivante dall'applicazione di suddetti art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557-quater e 562, della legge 27-12-2006, n.296(il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/12/13) ;

Ravvisata la necessità di modificare ulteriormente il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente, sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso a esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

Ritenuto altresì opportuno modificare la dotazione organica dell'Ente come da "allegato B" costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ulteriormente rivista alla luce di quanto previsto dalle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento Funzione Pubblica - 8.05.2018 che testualmente recita *"Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. **Omissis** Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore **omissis** per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge*

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni è determinata come da relazione finanziaria "Alleg. A" al presente atto e l'ente intende operare le assunzioni come di seguito specificate:

Previsti:

- Comando in uscita, con decorrenza 15.04.2020 di un Istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D posizione economica D1 transitato definitivamente per mobilità presso altra amministrazione con decorrenza 06.12.2020 e relativa soppressione del posto
- comando in uscita, finalizzato ad una possibile mobilità ad un Assistente Sociale cat. D posizione economica D6 con decorrenza 18.06.2020
- comando in uscita, finalizzato ad una possibile mobilità di un Esecutore amministrativo cat. B posizione economica B4 con decorrenza dicembre 2020

- cessazione dal servizio per collocamento in pensione con quota cento con decorrenza 01.08.2020 di un istruttore amministrativo cat. C posizione economica C4.

- copertura di **n. 1 posto di istruttore amministrativo categ. C** (peraltro già prevista nella programmazione 2019/2021 relativamente all'annualità 2019) la cui spesa, pari ad € 31.450,00 in ragione annua, risulta già prevista in bilancio (l'assunzione è di fatto avvenuta con decorrenza 16.11.2020 tramite il ricorso, dopo l'esperimento, con esito negativo, della procedura obbligatoria di mobilità ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 165/2001, alle graduatorie di altri Enti nel rispetto del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella L. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018 armonizzando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, proprie e di altri enti;

- Copertura di un posto di **istruttore di vigilanza categ. C (agente P.M.)** con decorrenza dal mese di dicembre c.a. tramite il ricorso, dopo l'esperimento, con esito negativo, della procedura obbligatoria di mobilità ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 165/2001, alle graduatorie di altri Enti nel rispetto del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella L. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018 armonizzando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, proprie e di altri enti

- comando in entrata, finalizzato ad una possibile mobilità di un Istruttore Amministrativo categ. C con decorrenza dicembre2020

- trasformazione, con decorrenza 01.10.2020, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la dipendente Di Girolamo Maika esecutore Amm.vo categoria giuridica B posizione economica B5, da part time 83,33% a full time in considerazione che la completa digitalizzazione di tutti i procedimenti di protocollazione, trasmissione e pubblicazione atti, richiede l'impiego a tempo pieno di una unità di personale in grado di gestire i suddetti procedimenti in maniera digitale

Il tutto contenuto nel limite delle facoltà assunzionali sopra indicate come si evince dalla relazione redatta dal Responsabile del servizio finanziario ed allegata al presente atto **alleg. "spesa personale anno 2020 €1.366.090,52;**

- prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., pari ad € 32.464,00, come certificato dal resp. del servizio finanziario nella relazione allegata alla delibera di G.C. n.29 del 9.04.20, oggetto di ulteriore integrazione e rettifica, di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000;

- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra.
- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;
- eventuale ricorso al comando;

ANNUALITA' 2021 :

Previsti:

- copertura di **n. 1 posto di istruttore amministrativo categ. C** tramite il ricorso, dopo l'esperimento della procedura obbligatoria di mobilità ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 165/2001, alla procedura di mobilità volontaria o alle graduatorie di altri Enti nel rispetto del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella L. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018 armonizzando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, proprie e di altri enti;

- prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000
- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra.
- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;
- eventuale ricorso al comando;

ANNUALITA' 2022 :

- non è prevista nessuna nuova assunzione
- prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000
- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra.
- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;
- eventuale ricorso al comando;

Si fa presente che la programmazione attuale per gli anni 2021 e 2022 è stata elaborata esclusivamente in via programmatica, considerato anche il fatto che con l'attuale quadro normativo dovrà essere verificato di anno in anno il persistere delle condizioni per effettuare nuove assunzioni. D'altra parte, anche l'individuazione delle figure professionali da sostituire continua ad essere particolarmente difficile, in una fase in cui i dipendenti possono decidere autonomamente di presentare domanda di dimissioni per accedere alla pensione con la cosiddetta "Quota 100";

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del la programmazione triennale ed in particolare del piano assunzionale 2020 – 2022 è inferiore al limite delle facoltà assunzionali;

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto in proposito il parere rilasciato in data 12.12.2020 e pervenuto al protocollo dell'Ente in pari data al n. 18850 allegato al presente atto;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato B);

Visto la modifica alla programmazione triennale e piano assunzionale 2020/2022. predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che rettifica quella riportata nella delibera di G.C. n.29 del 09.04.2020 già rettificata ed integrazione con successivo atto n. 45 del 10.06.2020;

Richiamate integralmente le delibere di G.C. n.29 del 09.04.2020 e n. 45 del 10.06.2020, con le quali si è provveduto all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 oggetto di ulteriore integrazione e di modifica ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

Visto il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;

Visto il D.M. 17 marzo 2020;

Con votazione unanime, favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2020/2022 approvato con delibere di G.C. n.29 del 09.04.2020** già rettificata ed integrazione con successivo atto n. 45 del 10.06.2020, come di seguito riportato:

Annualità 2020

- Comando in uscita, con decorrenza 15.04.2020 di un Istruttore direttivo amministrativo contabile, cat. D posizione economica D1 transitato definitivamente per mobilità presso altra amministrazione con decorrenza 06.12.2020 e relativa soppressione del posto

- comando in uscita, finalizzato ad una possibile mobilità ad un Assistente Sociale cat. D posizione economica D6 con decorrenza 18.06.2020

- comando in uscita, finalizzato ad una possibile mobilità di un Esecutore amministrativo cat. B posizione economica B4 con decorrenza dicembre 2020;

- cessazione dal servizio per collocamento in pensione con quota cento. con decorrenza 01.08.2020 di un istruttore amministrativo cat. C posizione economica C4.

- copertura di **n. 1 posto di istruttore amministrativo categ. C** (peraltro già prevista nella programmazione 2019/2021 relativamente all'annualità 2019) la cui spesa, pari ad € 31.450,00 in ragione annua, risulta già prevista in bilancio (l'assunzione è di fatto avvenuta con decorrenza 16.11.2020 tramite il ricorso, dopo l'esperimento, con esito negativo, della procedura obbligatoria di mobilità ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 165/2001, alle graduatorie di altri Enti nel rispetto del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella L. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018 armonizzando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, proprie e di altri enti;

- Copertura di un posto di **istruttore di vigilanza categ. C (agente P.M.)** con decorrenza dal mese di dicembre c.a. tramite il ricorso, dopo l'esperimento, con esito negativo, della procedura obbligatoria di mobilità ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 165/2001, alle graduatorie di altri Enti nel rispetto del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella L. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018 armonizzando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, proprie e di altri enti

- comando in entrata, finalizzato ad una possibile mobilità di un Istruttore Amministrativo categ. C con decorrenza dicembre 2020

- trasformazione, con decorrenza 01.10.2020, del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la dipendente Di Girolamo Maika esecutore Amm.vo categoria giuridica B posizione economica B5, da part

time 83,33% a full time in considerazione che la completa digitalizzazione di tutti i procedimenti di protocollazione, trasmissione e pubblicazione atti, richiede l'impiego a tempo pieno di una unità di personale in grado di gestire i suddetti procedimenti in maniera digitale

Il tutto contenuto nel limite delle facoltà assunzionali sopra indicate come si evince dalla relazione redatta dal Responsabile del servizio finanziario ed allegata al presente atto **allegA**;

- prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., pari ad € 32.464,00, come certificato dal resp. del servizio finanziario nella relazione allegata alla delibera di G.C. n.29 del 9.04.20, oggetto di ulteriore integrazione e rettifica, di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000
- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra.
- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;
- eventuale ricorso al comando;

ANNUALITA' 2021 :

Previsi:

- copertura di **n. 1 posto di istruttore amministrativo categ. C** tramite il ricorso, dopo l'esperimento della procedura obbligatoria di mobilità ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 165/2001, alla procedura di mobilità volontaria o alle graduatorie di altri Enti nel rispetto del D.L. 3 settembre 2019 n. 101 convertito con modificazioni nella L. 2 novembre 2019 n. 128, in vigore dal 3.11.2019, che ha introdotto l'art. 6 bis che sostituisce il comma 362 dell'art. 1 della l. 145 del 2018 armonizzando l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, proprie e di altri enti;
- prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000;
- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra;
- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;
- eventuale ricorso al comando;

ANNUALITA' 2022 :

- non è prevista nessuna nuova assunzione
- prosecuzione dell'assunzione a tempo determinato, soggetta ai limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'art.9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione nella L. 122/2010 e s.m.i., di un collaboratore amministrativo cat. B3 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 267/2000
- eventuale ricorso alla somministrazione lavoro, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui sopra.
- eventuale utilizzo parziale (ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie locali), di unità lavorative di altro Ente per far fronte a carenze di personale;
- eventuale ricorso al comando;

Dare atto che la programmazione attuale per gli anni 2021 e 2022 è stata elaborata esclusivamente in via programmatica, considerato anche il fatto che con l'attuale quadro normativo dovrà essere verificato di anno in anno il persistere delle condizioni per effettuare nuove assunzioni. D'altra parte, anche l'individuazione delle figure professionali da sostituire continua ad essere particolarmente difficile, in una fase in cui i dipendenti possono decidere autonomamente di presentare domanda di dimissioni per accedere alla pensione con la cosiddetta "Quota 100";

2. dare atto che la presente programmazione :
 - a. è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - b. è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020 e contenuto nel, limite delle facoltà assunzionali come meglio precisate in narrativa;;
 - c. è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al D. P.C.M. 8 maggio 2018;
3. di modificare , per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, approvata con delibera di G.C. n° n. 45 del 10.06.2020 come da allegato "B";
4. Ritenere vigente quanto disposto e dichiarato con le delibere di G.C. n. 29 del 09.04.20 e n.45 del 10.06.2020 con le quali si è provveduto all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2020/2022 oggetto di integrazione e di modifica, ad eccezione di quanto espressamente modificato con il presente atto ;
5. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, la presente modifica al piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano.;
6. di demandare al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Sindaco
MARINELLI SANDRO

Segretario Comunale
Dott.ssa Marzia D'Incecco
